

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Paolo Clarizia, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**, con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti e Nicola Terra si è riunito il 8 settembre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

(18) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO DE MEIS (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), ANGELO PALMAS (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 409/1236 pf15-16 SP/blp dell'8.7.2016).

(19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO DE MEIS (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), ANGELO PALMAS (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 411/1237 pf15-16 SP/blp dell'8.7.2016).

Il deferimento

Con separati provvedimenti dell'8 luglio 2016, il Procuratore Federale: visti gli atti dei procedimenti disciplinari n.ri 1236 e 1237 pf. 15-16, aventi a oggetto: *"Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento da parte della Società AC Rimini 1912 Srl, alla data del 18 aprile 2016, degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2015 e di gennaio e febbraio 2016 (n. 1236)"*... nonché *"delle ritenute IRPEF e contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2015 e di gennaio e febbraio 2016" (n. 1237);*

viste le rispettive comunicazioni di conclusione delle indagini, notificate in data 13 giugno 2016;

ritenuto che i soggetti avvisati non hanno presentato memoria difensiva o memoria sostitutiva ex art. 32 ter, comma 4, del CGS;

ritenuto che dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che la AC Rimini 1912 Srl non ha depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 18 aprile 2016:

- la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016, adempimenti previsti dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), Paragrafo VII);

- la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi soggetti per le mensilità di novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016, adempimento previsto dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), Paragrafo VI);

ritenuto che tali comportamenti integrano la responsabilità diretta della medesima Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei quali confronti o nei quali interessi era espletata l'attività sopra contestata;

ritenuto altresì che l'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII) delle NOIF, pone gli obblighi in esame anche a carico delle Società in modo diretto, determinando una responsabilità propria della Società;

considerato che le condotte ascritte alla Società AC Rimini 1912 Srl SS nell'ambito dei procedimenti n. 839 pf 15-16 e 840 pf 15-16 (C.U. n. 69/TFN del 18/04/2016) configurano l'ipotesi di recidiva prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS;

ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il Sig. De Meis Fabrizio, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Rimini 1912 Srl;

2) il Sig. Palmas Angelo, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Rimini 1912 Srl;

per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto entro il 18/04/2016, le ritenute IRPEF e i contributi INPS dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016; nonché gli emolumenti dovuti ai medesimi per le mensilità di novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016; e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

3) la Società AC Rimini 1912 Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. De Meis Fabrizio, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Rimini 1912 Srl, e dal Sig. Palmas Angelo, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Rimini 1912 Srl;

b) per rispondere, a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII delle NOIF, per non aver corrisposto entro il 18 aprile 2016, le ritenute IRPEF e i contributi INPS dovuti ai propri tesserati,

lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016; nonché gli emolumenti dovuti ai medesimi per le mensilità di novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016; e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute, dei contributi e degli emolumenti sopra indicati;

c) con l'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, del CGS, per quanto specificato nella parte motiva.

Le memorie

Nessuno dei deferiti ha depositato Memorie a discolta.

Il dibattimento

La Procura Federale, previa richiesta di riunione per connessione dei due procedimenti rubricati in epigrafe, ha concluso chiedendo la declaratoria di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

per il Sig. Fabrizio De Meis: mesi 6 (sei) di inibizione per le due violazioni, con l'aumento di ulteriori giorni 15 (quindici) di inibizione per la recidiva;

per il Sig. Angelo Palmas: mesi 6 (sei) di inibizione per le due violazioni, con l'aumento di ulteriori giorni 15 (quindici) di inibizione per la recidiva;

per la Società AC Rimini 1912 Srl: 4 (quattro) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, oltre all'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la contestata recidiva.

Il difensore dei deferiti comparso in udienza, ha concluso chiedendo il proscioglimento dei propri rappresentati, in subordine l'irrogazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

Il Tribunale dispone la riunione dei due procedimenti in epigrafe, chiesta dalla Procura Federale e non opposta dalla difesa, per motivi di connessione.

Il deferimento è fondato per cui merita accoglimento.

Risulta infatti dalle segnalazioni effettuate dalla Co.Vi.So.C., redatte anche a seguito dei report svolti dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, che la Società AC Rimini 1912 Srl (e per essa i menzionati dirigenti) non ha tempestivamente onorato, omettendo di comunicare e documentare presso gli Organi preposti della FIGC entro il termine perentorio del 18.04.2016, i versamenti degli emolumenti dovuti ai suoi tesserati, dipendenti e collaboratori per le mensilità di novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016; nonché delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti all'erario per i propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per le medesime mensilità di novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016. La violazione amministrativa, evincibile per tabulas, risulta pacificamente documentata in atti e la sua effettiva contezza viene ribadita dalla circostanza che i deferiti non hanno addotto concludenti difese a discolta, confermando l'inesistenza di motivazioni scriminanti e la congruità del rilievo amministrativo svolto dalla Procura Federale e degli Organi accertatori. Il perpetrato comportamento merita quindi sanzione essendosi realizzato attraverso la condotta omissiva formale e sostanziale ascritta in seno al deferimento, contravvenendo in tal senso al precetto normativo contestato dalla Procura Federale.

Traslando all'interno dell'ordinamento federale il descritto contegno, per i dirigenti è prevista la sanzione ex art. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII delle NOIF, con il chiesto aumento per la contestata recidiva; mentre per la Società AC Rimini 1912 Srl è prevista la responsabilità diretta della Società ex art. 4 comma 1, del CGS e la responsabilità ex art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII; tutte le sanzioni comminate dovranno essere aggravate mediante l'applicazione della contestata recidiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, co. 1 e 2 del CGS, in quanto la condotta ascritta ai deferiti risulta essere stata già sanzionata a cura di questo TFN, con C.U. n. 69/TFN del 18/04/2016. Le relative sanzioni risultano trascritte nel Dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere:
 per il Sig. Fabrizio De Meis: mesi 6 (sei) di inibizione per entrambe violazioni riunite, più giorni 15 (quindici) di inibizione per la recidiva;
 per il Sig. Angelo Palmas: mesi 6 (sei) di inibizione per entrambe violazioni riunite, più giorni 15 (quindici) di inibizione per la recidiva.
 per la Società AC Rimini 1912 Srl: 4 (quattro) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, per entrambe le violazioni riunite, oltre all'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la recidiva.

(17) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLÒ MICENA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), GIUSEPPE BONANNO (Direttore Generale e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 405/1229 pf15-16 SP/blp dell'8.7.2016).

Il deferimento

Il Procuratore Federale,
 visti gli atti del procedimento disciplinare n. 1229 pf 15-16, avente ad oggetto: *"Segnalazione della CO.VI.SO.C. in ordine al mancato versamento da parte della Società Calcio Catania Spa, entro il 18 aprile 2016, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2016, così come previsto dall'art. 85 delle NOIF lett. C) paragrafo VII)"*;
 vista la comunicazione di conclusione delle indagini, notificata in data 10 giugno 2016;
 ritenuto che i soggetti avvisati non hanno presentato memoria difensiva o memoria sostitutiva ex art. 32 ter, comma 4, del CGS;
 ritenuto che dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che la Società Calcio Catania Spa non ha depositato presso la Co.Vi.So.C. entro il termine del 18 aprile 2016, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016, adempimento previsto dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), Paragrafo VII;

ritenuto che tali comportamenti integrano la responsabilità diretta della medesima Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei quali confronti o nei quali interessi era espletata l'attività sopra contestata;

ritenuto altresì che l'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VII), delle NOIF, pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto e, pertanto, le norme richiamate determinano anche una responsabilità propria della Società Calcio Catania Spa;

Considerato che le condotte ascritte alla Società Calcio Catania Spa, nell'ambito del procedimento n. 39 PF 15-16 (C.U. n. 31/TFN del 03/11/2015) configurano l'ipotesi di recidiva prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS;

ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il Sig. Micena Nicolò, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania Spa;

2) il Sig. Bonanno Giuseppe, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania Spa;

per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VII delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultati dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

3) la Società Calcio Catania Spa:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Micena Nicolò, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania Spa, e del Sig. Bonanno Giuseppe, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania Spa, come sopra descritto;

b) per rispondere, a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

c) con l'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, del CGS, per quanto specificato nella parte motivata.

Le memorie

Il Sig. Giuseppe Bonanno ha inoltrato una propria Memoria corredata dalla relativa documentazione, contestando l'addebito sotto il profilo della legittimazione alla rappresentanza esterna della Società in termini temporali, affermando che alla data del 18/04/16 era privo della legale rappresentanza poiché acquisita soltanto con l'Assemblea ordinaria del 19/04/16, giorno successivo rispetto alla prescrizione ex art. 85 NOIF, dal momento che in epoca antecedente svolgeva il ruolo di Direttore Generale senza alcun potere di rappresentanza esterna del sodalizio. Confortava il presupposto scriminante mediante il deposito della documentazione a discarico comprovante l'assunto.

Gli altri deferiti non depositavano Memorie a discolta.

Il dibattimento

La Procura Federale ha concluso chiedendo la declaratoria di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

per il Sig. Nicolò Micena: mesi 2 (due) di inibizione;

per il Sig. Giuseppe Bonanno: mesi 2 (due) di inibizione;

per la Società Calcio Catania Spa: 1 punto (un punto) di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, oltre all'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la contestata recidiva.

Il difensore del Sig. Giuseppe Bonanno ha chiesto il proscioglimento del suo rappresentato ribadendo i motivi espliciti nella Memoria e conferendo una ulteriore rassegna giurisprudenziale federale, sulla cui produzione non è intervenuta opposizione a cura della Procura Federale; la difesa degli altri deferiti (Sig. Micena e Calcio Catania Spa) ha concluso per il proscioglimento, ovvero, in subordine, per l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato per cui merita accoglimento limitatamente alle posizioni del Sig. Nicolò Micena e Calcio Catania Spa, con proscioglimento in favore del Sig. Giuseppe Bonanno.

È opportuno analizzare anzitutto la posizione del Sig. Giuseppe Bonanno sulla scorta del concetto scriminante addotto dalla difesa, che si reputa fondato. Alla data del 18/04/16 (termine perentorio sancito ex art. 85 NOIF), il Dirigente in esame non era dotato della rappresentanza legale del sodalizio, acquisita soltanto in data 19/04/16 a seguito dell'assemblea ordinaria e della susseguente comunicazione federale, come può evincersi dal riscontro probatorio comparativo in atti. L'esame documentale consente infatti di rilevare che il deferito, in epoca antecedente alle menzionate assemblea e comunicazione federale, svolgeva la mera funzione di Direttore Generale addetto alle proposte mansioni istituzionali interne, senza tuttavia essere dotato della legale rappresentanza esterna in quanto la consecutio degli accadimenti societari e federali espone la seguente cronologia: in epoca antecedente al 18/04/16 il ruolo di legale rappresentante era svolto dal solo Sig. Nicolò Micena; con l'assemblea ordinaria del 19/04/16 il Sig. Giuseppe Bonanno, già Direttore Generale, acquisisce la carica di Amministratore Delegato divenendo legale rappresentante del sodalizio unitamente al Presidente Sig. Davide Franco. Conseguente che alla data del 18/04/16, cioè il termine perentorio ex art. 85 NOIF statuito dal legislatore per

la comunicazione dell'avvenuto pagamento dei contributi erariali agli Organi della FIGC, il deferito non rivestiva il precipuo ruolo di legale rappresentante del Calcio Catania Spa, comportando ciò che il Sig. Giuseppe Bonanno va proscioltto per difetto di legittimazione. In merito alla posizione del Sig. Nicolò Micena e della Società, sussiste di converso responsabilità piena. Risulta infatti dalle segnalazioni effettuate dalla Co.Vi.So.C., redatte anche a seguito dei report svolti dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, che la Società Calcio Catania Spa (e per essa il menzionato Dirigente) non ha tempestivamente onorato, omettendo di comunicare e documentare presso gli Organi preposti della FIGC entro il termine perentorio del 18.04.2016, i versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti all'erario per i propri tesserati, per le mensilità di gennaio e febbraio 2016. La violazione amministrativa, evincibile per tabulas, risulta pacificamente documentata in atti e la sua effettiva contezza viene ribadita dalla circostanza che i deferiti non hanno addotto concludenti difese a discolpa, confermando l'inesistenza di motivazioni esimenti e la congruità del rilievo amministrativo svolto dalla Procura Federale e degli Organi accertatori. Il perpetrato comportamento merita quindi adeguata sanzione essendosi realizzato attraverso la condotta omissiva formale e sostanziale ascritta in seno al deferimento, contravvenendo in tal senso al precetto normativo contestato dalla Procura Federale.

Traslando all'interno dell'ordinamento federale il descritto contegno, per il Dirigente è prevista la sanzione ex art. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII delle NOIF; mentre per la Calcio Catania Spa è prevista la responsabilità diretta della Società ex art. 4 comma 1, del CGS e la responsabilità ex art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII, aggravata con l'applicazione della contestata recidiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, co. 1 e 2 del CGS, in quanto la condotta ascritta risulta essere stata già sanzionata a cura di questo TFN, con il Comunicato Ufficiale n. 31 del 3/11/2015. Le relative sanzioni risultano trascritte nel Dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere:
 al Sig. Nicolò Micena: mesi 2 (due) di inibizione;
 alla Società Calcio Catania Spa: 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, oltre all'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la contestata recidiva;
 proscioglie il Sig. Giuseppe Bonanno per difetto di legittimazione.

(20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZHU XIAODONG (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl), ZHENG LUNA (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl), Società AC PAVIA Srl - (nota n. 436/1247 pf15-16 SP/blp dell'8.7.2016).

(21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZHU XIAODONG (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia

Srl), ZHENG LUNA (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl), Società AC PAVIA Srl - (nota n. 431/1248 pf15-16 SP/blp dell'8.7.2016).

Il deferimento

Con provvedimento prot. 436/1247pf15-16/SP/blp in data 8 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- 1) il Sig. Zhu Xiaodong, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pavia Srl;
- 2) il Sig. Zheng Luna, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pavia Srl:

per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- 3) la Società AC Pavia Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Zhu Xiaodong, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pavia Srl, e dal Sig. Zheng Luna, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pavia Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

Con altro provvedimento prot. 431/1248pf15-16/SP/blp in data 8 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- 1) il Sig. Zhu Xiaodong, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pavia Srl.
- 2) il Sig. Zheng Luna, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pavia Srl:

per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla

Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

3) la Società AC Pavia Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Zhu Xiaodong, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pavia Srl, e dal Sig. Zheng Luna, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pavia Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VI) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

I Sig.ri Zhu Xiaodong, Zheng Luna e la Società AC Pavia Srl, non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale e la Sig.ra Zheng Luna, tramite il proprio difensore, previa riunione dei due procedimenti prot. nn. 436/1247 pf15-16 SP/blr e 431/1248 pf15-16 SP/blr, hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento:

"Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, preliminarmente dispone la riunione dei procedimenti nn. 436/1247 pf15-16 SP/blr e 431/1248 pf15-16 SP/blr del 8.7.2016 per ragioni di connessione soggettiva; rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Sig.ra Zheng Luna, a mezzo del proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS ["pena base per la Sig.ra Zheng Luna, sanzione della inibizione per giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta), aumentata per la continuazione con la violazione contestata nel secondo deferimento a giorni 60 (sessanta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

Ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Il dibattimento

Alla udienza dell'8 settembre 2016, la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Zhu Xiaodong la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) e per la Società AC Pavia Srl la sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Dalla documentazione in atti risulta che la Co.Vi.So.C., nella riunione del 9/5/2016, ha esaminato il memorandum riepilogativo della Deloitte & Touche Spa ed ha rilevato che la Società AC Pavia Srl non ha provveduto, nei termini di cui all'art. 85 lettera C), paragrafi VI) e VII) delle NOIF, a comunicare l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS, relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 nonché per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

Tale condotta causa la responsabilità del Sig. Zhu nonché della AC Pavia Srl.

Il sodalizio sportivo deve essere sanzionato ai sensi sia dell'articolo 4, comma 1, del CGS in quanto *“le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta”*, sia dell'art. 10 comma 3 del CGS, che prevede una specifica sanzione ai danni della Società

nel caso in cui non adempia *“agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle Società professionistiche”*.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta) per la Sig.ra Zheng Luna.

Irroga altresì al Sig. Zhu Xiaodong la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società AC Pavia Srl la sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl), FRANCESCO SAVERIO MAGLIONE (Vice Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl - (nota n. 294/1235 pf15-16 SP/blp del 6.7.2016).

Il deferimento

Con provvedimento Prot. 294 /1235pf 15-16/SP/blp in data 6 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) il Sig. Maglione Giuseppe, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Melfi Srl.

2) il Sig. Maglione Francesco Saverio, Vice Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Melfi Srl:

per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

3) la Società AS Melfi Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Maglione Giuseppe, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Melfi Srl, e dal Sig. Maglione Francesco Saverio, Vice Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Melfi Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VII delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri

tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

c) con l'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del CGS, per quanto specificato nella parte motiva.

Il Sig. Maglione Giuseppe, in proprio e quale rappresentante della AS Melfi Srl, ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenzia:

- il Sig. Francesco Saverio Maglione, pur rivestendo la qualifica di vice presidente della Società non ha la rappresentanza legale della AS Melfi Srl. La Camera di Commercio di Potenza ha erroneamente attribuito al Sig. Francesco Saverio Maglione la rappresentanza legale della Società senza che quest'ultimo sia dotato dei relativi poteri. Con istanza in data 17/6/2016 la AS Melfi Srl ha chiesto alla Camera di Commercio di *"rettificare la visura indicando il Sig. Giuseppe Maglione, quale unico legale rapp.te della Società in qualità di presidente, atteso che dalla stessa emerge erroneamente che anche l'Avv. Maglione Francesco Saverio, in qualità di vice presidente abbia la legale rappresentanza dell'AS Melfi"*;

- non sarebbe applicabile al caso di specie la recidiva ex art. 21 commi 1 e 2 CGS essendo stata precedentemente sanzionata la Società sportiva per il mancato deposito della fidejussione bancaria e non per la mancata comunicazione di cui all'art. 85 delle NOIF.

Conclude chiedendo in via principale per il proscioglimento dei deferiti, in via subordinata affinché venga emessa la sanzione nel minimo di giustizia.

Il Sig. Francesco Saverio Maglione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla udienza dell'8 settembre 2016, la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Maglione Giuseppe la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) oltre giorni 15 (quindici) per la recidiva; per il Sig. Maglione Francesco Saverio la sanzione della inibizione di mesi 2 (due); e per la Società AS Melfi Srl la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per la recidiva.

È comparso per il Sig. Giuseppe Maglione e per la Società l'Avv. Aita, il quale si è riportato alla memoria difensiva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate.

Sono altresì comparsi, per il Sig. Francesco Saverio Maglione, gli Avv.ti Chiacchio, Cozzone e Fiorillo, i quali in via preliminare hanno evidenziato l'impossibilità sia di depositare una memoria difensiva sia di spiegare ulteriori difese in udienza, non avendo, il deferito da loro rappresentato, ricevuto presso il domicilio eletto la notifica dell'atto di deferimento; hanno concluso per lo stralcio della posizione e la rimessione degli atti alla Procura Federale.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Dalla documentazione in atti risulta che la Co.Vi.So.C., nella riunione del 9/5/2016, ha esaminato il memorandum riepilogativo della Deloitte & Touche Spa ed ha rilevato che la Società AS Melfi Srl non ha provveduto, nei termini di cui all'art. 85 lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, a comunicare l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dei propri tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016.

Tale condotta causa la responsabilità dei Sigg.ri Maglione Giuseppe e Maglione Francesco Saverio nonché della AS Melfi Srl.

In relazione all'asserito vizio di notifica contestato in udienza dai difensori del Sig. Francesco Saverio Maglione, va rilevato che l'art. 38, comma 8 CGS prevede che tutti gli atti previsti dal CGS *“devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative tra loro”*. La lettera b) del medesimo comma dell'art. 38 CGS prevede che la notifica possa avvenire *“presso la Società di appartenenza al momento dell'instaurazione del procedimento.”* Attesa tale facoltà, risulta del tutto legittimo la notifica dell'atto di deferimento presso la sede della Società in luogo del domicilio eletto.

In relazione alla posizione del Sig. Francesco Saverio Maglione si precisa che il CdA del sodalizio sportivo, in data 13/8/2015 ha nominato il Sig. Francesco Saverio Vice Presidente conferendogli la *“delega ai rapporti istituzionali con le Federazioni”*. Tale nomina è stata confermata dall'assemblea dei soci, in data 21/10/2015. Non vi è dubbio alcuno, quindi, che il deferito avesse la rappresentanza della Società nei confronti della Federazione e, in tale qualità, avrebbe dovuto compiere quanto necessario al fine di non incorrere nella violazione contestata. Purtroppo nessun elemento probatorio è stato fornito in tal senso, né può essere attribuito alcun significato alla impossibilità del Sig. Francesco Saverio Maglio di operare sul c/c della Società attesa la mancata prova del deferito di aver invitato il soggetto autorizzato ad effettuare il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps.

La AS Melfi Srl deve essere sanzionata ai sensi sia dell'articolo 4, comma 1, del CGS in quanto *“le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta”*, sia dell'art. 10, comma 3 del CGS, che prevede una specifica sanzione ai danni della Società nel caso in cui non adempia *“agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle Società professionistiche”*.

Risulta inapplicabile al caso di specie l'istituto della recidiva, in quanto, l'art. 21 CGS prevede che i fatti oggetto della contestazione debbano avere la medesima natura e siano avvenuti nella stessa stagione sportiva. Non si ritiene che il mancato deposito della fidejussione per l'ammissione al campionato abbia la stessa natura dell'omesso versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'irrogazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'irrogazione per il Sig. Maglione Giuseppe della sanzione della inibizione di mesi 2 (due); per il Sig. Maglione Francesco Saverio della sanzione della inibizione di mesi 2 (due) e per la Società AS Melfi

Srl la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI COLANTONIO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Benevento Calcio Spa), Società BENEVENTO CALCIO Spa - (nota n. 446/1228 pf15-16 SP/blp dell'8.7.2016).

Il deferimento

Con provvedimento Prot. 446/1228 pf 15-16/SP/blp in data 8 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Colantonio Luigi, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Benevento Calcio Spa:

per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Il tutto con riferimento ai poteri e alle funzioni risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società Benevento Calcio Spa:

per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Colantonio Luigi, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Benevento Calcio Spa come sopra descritto;

- per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

- con l'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, del CGS, per quanto specificato nella parte motiva.

Il Sig. Colantonio Luigi e la Società Benevento Calcio Spa, hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenziano che:

- la normativa federale (art. 85 delle NOIF) non recepisce quanto previsto dalle norme statali in relazione alla facoltà del sodalizio sportivo di chiedere la rateizzazione delle ritenute Irpef e dei contributi Inps;

- *"il Codice di Giustizia Sportivo persegue le Società di calcio solo in conseguenza del comportamento tenuto dai propri tesserati e mai prevede che una Società possa essere perseguita per responsabilità propria"*;

- non sarebbe applicabile al caso di specie la recidiva ex art. 21 commi 1 e 2 CGS essendo stata precedentemente sanzionata la Società sportiva per il mancato deposito della fidejussione bancaria e non per la mancata comunicazione di cui all'art. 85 delle NOIF.

Conclude chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati del Sig. Luigi Colantonio e della Benevento Calcio Spa.

Il dibattimento

Alla udienza dell'8 settembre 2016, la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Colantonio Luigi la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) oltre a giorni 15 (quindici) per la recidiva e per la Società Benevento Calcio Spa la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per la recidiva.

È altresì comparso il difensore dei deferiti, il quale si è riportato alla memoria difensiva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Dalla documentazione in atti risulta che la Co.Vi.So.C., nella riunione del 9/5/2016, ha esaminato il memorandum riepilogativo della Deloitte & Touche Spa ed ha rilevato che la Società Benevento Calcio Spa non ha provveduto, nei termini di cui all'art. 85 lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, a comunicare l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dei propri tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016.

Tale condotta causa la responsabilità del Sig. Luigi Colantonio e del Benevento Calcio Spa

Il Benevento Calcio Spa deve essere sanzionato ai sensi sia dell'articolo 4, comma 1, del CGS in quanto "le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta", sia dell'art. 10 comma 3 del CGS, che prevede una specifica sanzione ai danni della Società nel caso in cui non adempia "agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle Società professionistiche".

Non può trovare accoglimento l'assunto della difesa secondo cui la normativa statale consentirebbe la rateizzazione dei pagamenti, in quanto l'art. 85, lett. c, comma 7, prevede espressamente l'obbligo per le Società di documentare alla FIGC – Co.Vi.So.C., l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, secondo la tempistica ivi meglio precisata.

Risulta inapplicabile al caso di specie l'istituto della recidiva, in quanto, l'art. 21 CGS prevede che i fatti oggetto della contestazione debbano avere la medesima natura e siano avvenuti nella stessa stagione sportiva. Non si ritiene che il mancato deposito della fidejussione per l'ammissione al campionato abbia la stessa natura dell'omesso versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'irrogazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'irrogazione per il Sig. Colantonio Luigi della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) e per la Società Benevento Calcio Spa la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), LUCA LEONE (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), MICHELE LA SCALA (Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota n. 305/1224 pf15-16 SP/blp del 6.7.2016).

(13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), LUCA LEONE (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), MICHELE LA SCALA (Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota n. 317/1223 pf15-16 SP/blp del 6.7.2016).

Il deferimento

Con separati provvedimenti del 6 luglio 2016, il Procuratore Federale:

visti gli atti dei procedimenti disciplinari n.ri 1223 e 1224 pf. 15-16, aventi a oggetto: *"Segnalazione della CO.VI.SO.C. in ordine al mancato pagamento da parte della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl, alla data del 18 aprile 2016, degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2016 (n. 1223), nonché delle ritenute IRPEF e INPS del I e II bimestre 2015 (n. 1124)";*

viste le rispettive comunicazioni di conclusione delle indagini, notificate in data 17 giugno 2016;

ritenuto che i soggetti avvisati non hanno presentato memoria difensiva o memoria sostitutiva ex art. 32 ter, comma 4, del CGS;

ritenuto che dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che la SS Virtus Lanciano 1924 Srl non ha depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 18 aprile 2016:

- la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2015, adempimenti previsti dall'art. 85 delle NOIF, lettera B), Paragrafo VII); - la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi per le mensilità di gennaio e febbraio 2016, adempimento previsto dall'art. 85 delle NOIF, lettera B), Paragrafo VI;

ritenuto che tali comportamenti integrano la responsabilità diretta della medesima Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS alla quale appartenevano i soggetti avvisati al

momento di commissione dei fatti e, comunque, nei quali confronti o nei quali interessi era espletata l'attività sopra contestata;

ritenuto altresì che l'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafi VI e VII) delle NOIF, pone gli obblighi in esame anche a carico delle Società in modo diretto, determinando una responsabilità propria della Società;

considerato che le condotte ascritte alla Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl nell'ambito dei procedimenti n. 41, 586, 841 e 842 pf 15-16 (C.U. n. 31/TFN del 03/11/2015, C.U. n. 54/TFN del 16/02/2016 e C.U. 123/CFA del 13/05/2016) configurano l'ipotesi di recidiva prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS;

ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il Sig. Di Menno Di Bucchianico Claude Alain, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl;

2) il Sig. Leone Luca, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl;

3) il Sig. La Scala Michele, legale rappresentante pro-tempore della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl;

per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafi VI e VII delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto entro il 18 aprile 2016, le ritenute IRPEF e i contributi INPS dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2015; nonché gli emolumenti dovuti ai medesimi per le mensilità di gennaio e febbraio 2016; e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

4) la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Di Menno Di Bucchianico Claude Alain, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl; dal Sig. Leone Luca, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl e dal Sig. La Scala Michele, legale rappresentante pro-tempore della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere, a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafi VI e VII delle NOIF, per non aver corrisposto entro il 18 aprile 2016, le ritenute IRPEF e i contributi INPS dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2015; nonché gli emolumenti dovuti ai medesimi per le mensilità di gennaio e febbraio 2016; e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute, dei contributi e degli emolumenti sopra indicati;

c) con l'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, del CGS, per quanto specificato nella parte motivata.

Le memorie

Il Sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico depositava una Memoria difensiva sostenendo la propria estraneità per carenza di legittimazione ai fini della omissione amministrativa, per essere stato destinatario di una precedente inibizione per mesi tre e giorni 15 (contenuta nel C.U. n. 54/TFN Sez. Disc. del 16/02/16) la cui sanzione veniva scontata sino al giorno 31/05/16, cioè durante il periodo contenente il termine perentorio del 18/04/16 fissato ex art. 85 NOIF. In conformità a precedenti specifici editi dalla Corte Federale di Appello FIGC e confermati dal Collegio di garanzia CONI, affermava che detta inibizione non aveva consentito il regolare svolgimento del ruolo di rappresentanza legale del sodalizio e il corretto adempimento dei prescritti obblighi formali. Reiterava pertanto la propria estraneità all'addebito, adducendo ulteriormente, nel merito, che la Società aveva ottemperato ai prescritti versamenti in epoca coincidente con il giorno 18/04/16, se bene la elaborazione bancaria della partita economica soddisfacente avvenisse soltanto in data 19/04/16, cioè il giorno successivo.

Il Sig. Michele La Scala depositava due memorie riferite a ciascun singolo deferimento, affermando la propria estraneità per motivazioni di carattere temporale e sostenendo che la propria investitura in qualità di legale rappresentante del sodalizio, sarebbe avvenuta con il rilascio della Procura speciale notarile del 18/04/16, cioè lo stesso giorno individuato dall'art. 85 NOIF ai fini degli adempimenti fiscali.

Nessuna altra Memoria risulta depositata in atti.

Il Patteggiamento

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il difensore del Sig. Michele La Scala ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS, adotta il seguente provvedimento.

"Previa riunione dei procedimenti recanti n. 12 (1224 pf15/16) e n. 13 (1123 pf15/16) su congiunta richiesta delle parti e rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Michele La Scala, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23: pena base mesi 2 (due) di inibizione per la violazione di cui al procedimento n. 1223 15/16pf, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS nella misura di 1/3, pari 20 (venti) giorni di inibizione; aumento di 20 (venti) giorni di inibizione per la continuazione con violazione di cui al procedimento n. 1224 15/16pf, per cui in considerazione della pluralità di condotte contestate la sanzione finale è stata proposta in 2 (due) mesi di inibizione; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L'efficacia

dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto".

Il dibattimento

La Procura Federale, previa richiesta di riunione per connessione dei due procedimenti rubricati in epigrafe, ha concluso chiedendo la declaratoria di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

per il Sig. Di Menno Di Bucchianico Claude Alain: mesi 3 (tre) di inibizione per entrambe le violazioni, con l'aumento di ulteriori giorni 15 (quindici) di inibizione per la recidiva;

per il Sig. Luca Leone: mesi 3 (tre) di inibizione per entrambe le violazioni, con l'aumento di ulteriori giorni 15 (quindici) di inibizione per la recidiva;

per la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl: 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, oltre all'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la contestata recidiva.

I difensori dei deferiti, comparsi in udienza, hanno concluso chiedendo:

il proscioglimento del Sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico per le ragioni rassegnate nella memoria depositata;

il proscioglimento del Sig. Luca Leone perché non svolgeva, nel periodo in esame, la funzione di legale rappresentante della Società, né aveva la possibilità di operare sui conti correnti del sodalizio; depositava altresì il difensore una produzione documentale sulla cui acquisizione la Procura Federale formulava opposizione, eccependo la tardività;

per la SS Virtus Lanciano 1924 Srl, l'applicazione della sanzione minima edittale senza incidenza della contestata recidiva.

I motivi della decisione

Il Tribunale dispone la riunione dei due procedimenti in epigrafe, chiesta dalla Procura Federale e non opposta dalla difesa, per motivi di connessione.

La fattispecie impone la separata trattazione della posizione relativa al Dirigente Claude Alain Di Menno Di Bucchianico, in ragione delle tesi scriminanti esplicate dalla difesa. Consta al Tribunale che la eccepita carenza di legittimazione sollevata nella Memoria difensiva, è stata oggetto di pregressa attenzione e precipua decisione a cura della Corte Federale di Appello (C.U. 123/CFA del 13/05/16), che in un precedente specifico occorso sempre all'odierno deferito, ha così disposto: "... omissis... il dirigente inibito non può svolgere ... e, comunque, rappresentare la Società innanzi alla FIGC ed ai suoi organi o organismi delegati e non poteva, quindi, attestare l'avvenuto versamento delle ritenute e degli emolumenti di cui trattasi". Il trascritto pensiero risulta pedissequamente confermato dal Collegio di Garanzia del CONI (IV Sezione - decisione n. 25 del 10/06/16), per cui la univoca superiore pronuncia costituisce un definitivo e dirimente postulato giurisprudenziale da applicare alla specie ai fini della corretta interpretazione della odierna decisione, poiché verte in argomento identico riferito peraltro al medesimo soggetto deferito. In un simile contesto è superato ogni altro motivo di difesa poiché residuale, il Tribunale dispone il proscioglimento del Dirigente Sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico per carenza di legittimazione.

In considerazione di quanto appena motivato e constatato l'intervenuto patteggiamento ex art. 23 CGS chiesto e ottenuto dal Sig. Michele La Scala, il deferimento permane quindi radicato limitatamente alle posizioni relative ai Sig.ri Luca Leone e alla Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl.

Per quanto riguarda il Sig. Luca Leone, non può essere acquisita agli atti la produzione del difensore svolta in udienza poiché tardiva, così come non può essere accolta la tesi secondo la quale la impossibilità di operare sui conti correnti bancari della Società costituisca presupposto esimente, dal momento che secondo il censimento per l'anno sportivo 2015/2106 depositato presso la FIGC e allegato in deferimento, il Sig. Luca Leone risulta essere "amministratore autorizzato, con idonea procura... a rappresentare la Società alle agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organo Federali...". Il conforto documentale supera quindi ogni eccezione formulata in tal senso dalla difesa, posto che la rappresentanza legale della Società nei confronti della FIGC è palmare per stessa ammissione diretta con sottoscrizione documentale a cura del deferito, sulla prescritta documentazione federale.

In merito al corpo lessicale del deferimento, risulta dalle segnalazioni effettuate dalla Co.Vi.So.C. con Note del 12 maggio 2016, redatte anche a seguito dei report svolti dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, che la SS Virtus Lanciano 1924 Srl, e per essa i menzionati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato entro il termine perentorio del 18.04.2016, ai versamenti degli emolumenti dovuti ai suoi tesserati, dipendenti e collaboratori per le mensilità di gennaio e febbraio 2016; nonché alle ritenute Irpef e ai contributi Inps dovuti all'erario per i propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2015. La violazione amministrativa, evincibile per tabulas, risulta pacificamente documentata in atti e la sua effettiva contezza viene ribadita dalla circostanza che la Società deferita non ha addotto concludenti difese a discolpa, confermando l'inesistenza di

motivazioni scriminanti e la congruità del rilievo amministrativo svolto dalla Procura Federale e degli Organi accertatori. Il perpetrato comportamento merita quindi sanzione essendosi realizzato attraverso la condotta omissiva formale e sostanziale ascritta in seno al deferimento, contravvenendo in tal senso al precetto normativo contestato dalla Procura Federale.

Traslando all'interno dell'ordinamento federale i fatti colposi commessi dal Dirigente Luca Leone, si perviene alla sanzione prevista ex art. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII delle NOIF; senza l'applicazione dell'aumento per la recidiva poiché il Dirigente Sig. Luca Leone non risulta colpito da precedente sanzione riferita ai C.U. n. 31/TFN del 03/11/2015 e C.U. n. 54/TFN del 16/02/2016 indicate dalla Procura Federale; mentre per la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl è prevista non soltanto la responsabilità diretta della Società ex art. 4 comma 1, del CGS e la responsabilità propria ex art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII, ma anche l'applicazione della contestata recidiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, co. 1 e 2 del CGS, in quanto le condotte ascritte sono già state sanzionate a cura di questo TFN, con C.U. n. 31/TFN del 03/11/2015; C.U. n. 54/TFN del 16/02/2016; e C.U. 123/CFA del 13/05/2016. Le sanzioni vengono precisate in Dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere:
 al Sig. Michele La Scala: 2 (due) mesi di inibizione per l'intervenuto patteggiamento;
 al Sig. Luca Leone: 3 (tre) mesi di inibizione;
 alla Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl: 2 (due) punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso, oltre all'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la contestata recidiva;
 proscioglie il Sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico per carenza di legittimazione.

(9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE MAIETTA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), ANTONIO APRILE (Amministratore e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), FABRIZIO COLLETTI (Direttore Generale e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 241/1221 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016).

(10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE MAIETTA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), ANTONIO APRILE (Amministratore e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), FABRIZIO COLLETTI (Direttore Generale e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 242/1222 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016).

Il deferimento

Con provvedimento Prot. 241/1221pf 15-16/SP/blp in data 5 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Maietta Pasquale, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl;
- il Sig. Aprile Antonio, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl;
- il Sig. Colletti Fabrizio, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl;

per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

la Società US Latina Calcio Srl:

- per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Maietta Pasquale, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, dal Sig. Aprile Antonio, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, e dal Sig. Coletti Fabrizio, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, come sopra descritto;
- per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VI delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

Con provvedimento Prot. 242/1222 pf15-16 SP/blp in data 5 luglio 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Maietta Pasquale, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl;
- il Sig. Aprile Antonio, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl;
- il Sig. Colletti Fabrizio, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl;

per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine,

l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società US Latina Calcio Srl:

per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Maietta Pasquale, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, dal Sig. Aprile Antonio, Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, e dal Sig. Coletti Fabrizio, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl, come sopra descritto;

per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VII delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

Il Sig. Pasquale Maietta ed il Sig. Antonio Aprile, in proprio e quali rappresentanti legali della US Latina Calcio Srl, hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenziano:

- di essersi attivati, in data 18/4/2016, per il pagamento degli emolumenti e di non aver potuto eseguire i bonifici on line a causa di un *"blocco del sistema informatico"* della Banca;
- i legali rappresentanti della Società si sarebbero quindi recati presso lo sportello dell'Istituto di credito al fine di effettuare il pagamento ma di aver accertato che il disservizio riguardava anche i *"bonifici allo sportello"*. A conferma di ciò allegano la dichiarazione della Banca;
- il pagamento sarebbe stato effettuato il giorno successivo alla scadenza;
- è sicuramente invocabile l'istituto della forza maggiore e pertanto nessun addebito è ascrivibile al sodalizio sportivo ed ai suoi rappresentanti.

Concludono chiedendo il rigetto degli addebiti mossi e per l'effetto il proscioglimento dei deferiti.

Il Sig. Fabrizio Coletti ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale preliminarmente chiede la riunione del procedimento con il procedimento 241/1221pf 15-16/SP/blr con il 242/1222 pf15-16 SP/blr *"trattandosi di giudizi aventi ad oggetto condotte facenti parte del medesimo contesto"* ed evidenzia:

- alla data del 18/4/2016, non ricopriva il ruolo di direttore generale della Società in quanto dal 22/9/2015 il ruolo di direttore generale è stato assunto dal Sig. Pietro Leonardi;
- il verbale del C. di A. che nomina il deferito direttore generale del sodalizio sportivo indica come data di scadenza del rapporto il 30/6/2015 (all. 3);
- il termine del rapporto è confermato dalla visura storica della Società;

Conclude chiedendo, in via preliminare, la riunione dei giudizi, nel merito, in via principale il proscioglimento dell'incolpato e, in subordine, la applicazione della sanzione minima edittale.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale, i Signori Pasquale Maietta e Antonio Aprile, tramite il proprio difensore, previa riunione dei due procedimenti prot. nn. 241/1221pf 15-16/SP/blr e il 242/1222 pf15-16 SP/blr, hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento:

**Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, preliminarmente dispone la riunione dei procedimenti nn. 241/1221pf 15-16/SP/blr e il 242/1222 pf15-16 SP/blr del 5.7.2016 per ragioni di connessione soggettiva; rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Pasquale Maietta e Antonio Aprile, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [pena base per il Sig. Pasquale Maietta, sanzione della inibizione per giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta), aumentata per la continuazione con la violazione contestata nel secondo deferimento a giorni 60 (sessanta); pena base per il Sig. Antonio Aprile, sanzione della inibizione per giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta), aumentata per la continuazione con la violazione contestata nel secondo deferimento a giorni 60 (sessanta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue*

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Il dibattimento

Alla udienza dell'8 settembre 2016, la Procura Federale si è riportata agli atti di deferimento e concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Colletti Fabrizio la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) e per la Società US Latina Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

È comparso l'Avv. Sperduti per Colletti, il quale si è riportato alla memoria difensiva ritualmente depositata chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate.

È altresì comparso l'Avv. Rodella per la Società deferita, il quale si è riportato alle difese enunciate nella memoria difensiva, segnalando tuttavia di non poter depositare l'all. n. 1) della suddetta memoria, in quanto l'istituto di credito, ad oggi, non ha rilasciato la menzionata dichiarazione.

Motivi della decisione

In merito alla posizione del Sig. Colletti si rileva che l'esame della visura storica della Società di capitali "US Latina Calcio Srl", ritualmente prodotta, conferma gli assunti esposti dal deferito nella memoria difensiva depositata. È quindi documentalmente provato che il Sig. Colletti non avesse, all'epoca dei fatti contestati, alcun potere di rappresentanza legale della US Latina Calcio Srl.

In relazione alla posizione della Società US Latina Calcio Srl, questo Tribunale, preso atto delle dichiarazioni della difesa del sodalizio sportivo, ritiene di riservare la decisione sulla responsabilità della stessa all'esito dell'eventuale deposito del suddetto all. n. 1).

Concede alla US Latina Calcio Srl la facoltà di depositare la dichiarazione dell'istituto di credito (all. n. 1) entro e non oltre il 16 settembre 2016.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta) ciascuno ai Signori Pasquale Maietta e Antonio Aprile.

Proscioglie il Sig. Fabrizio Colletti dagli addebiti contestati.

Concede termine alla US Latina Calcio Srl sino al 19 settembre 2016 per il deposito dell'all. 1) della memoria difensiva del sodalizio sportivo e si riserva di depositare la decisione relativa alla posizione della US Latina Calcio Srl all'esito dell'ulteriore camera di consiglio.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Dott. Cesare Mastrocola

4031

Pubblicato in Roma il 15 Settembre 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio